



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 64 del 17/04/2020.

OGGETTO: MODIFICA APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di Aprile alle ore 12:20 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
BASEGGIO ANTONELLO	X	
FAVARO MICHELE	X *	
GAMBAROTTO MONICA	X *	
CENEDESE GIAMPAOLO	X	
GEROMIN MARIA TERESA	X	
BERNARDI NICOLA	X	

* Il Vice Sindaco Michele Favaro e l'Assessore Monica Gambarotto partecipano alla seduta da remoto, in connessione telematica.

Il Segretario Comunale, Chiesura Gennj, assiste alla seduta.

Il Sindaco Antonello Baseggio, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE

- la deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 10.10.2019 che ha approvato il PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale 232 del 12.12.2019 e n.35 del 18.02.2020, con cui è stato modificato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022;

RICHIAMATI

- l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 che recita: "1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, in tema di assunzioni, che prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo n. 75/2017, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale prevede che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo decreto, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio nonché della relativa spesa;
- che nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche in riferimento alle unità di cui alla Legge 68/99;
- che il suddetto articolo stabilisce che il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e che, in sede di definizione del piano ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, restando fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- che come previsto dal comma 6 del ridetto art. 6 del D.Lvo 165/2001 le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;

DATO ATTO che il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con provvedimento pubblicato In Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;

DATO ATTO che le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

CONSIDERATO che nelle suddette Linee Guida è previsto che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale e che l'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal Decreto Legislativo n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

RILEVATO inoltre che le Linee Guida sopra citate prevedono che la spesa potenziale massima è data dall'ultima dotazione organica adottata ma, per gli enti locali, ovvero enti sottoposti a tetti di spesa del personale, il limite è costituito dal limite di spesa consentito dalla legge;

VISTO l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della legge 296/2006, il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che: ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557); costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis); gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013);

ATTESO dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici e che, tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

CONSIDERATO che, allo stato, il Responsabile del Dipartimento del Coordinamento del Territorio è utilizzato in forza di una convenzione con altro Comune a tempo parziale e determinato, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 12/12/2019, e che è necessario garantire la presenza all'interno dell'ufficio di personale munito di competenze tecniche più specifiche ed elevate, appartenenti al profilo di istruttore direttivo tecnico;

POSTO che in data 13.12.2020, un istruttore tecnico direttivo applicato al Dipartimento Coordinamento del Territorio ha rassegnato le proprie dimissioni per vincita di concorso presso altro Ente;

DATO ATTO necessario mantenere comunque il posto di cui al periodo che precede nella dotazione organica complessiva dell'Ente, al fine di garantire l'eventuale diritto del dipendente dimissionario di attivare la procedura di cui all'art. 14 *bis* del CCNL 6/7/1995 comparto Regioni ed Enti locali, come sostituito dall'art. 20, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 secondo cui *“Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo”*;

RILEVATO che la situazione presso il Dipartimento Coordinamento del Territorio, anche a seguito delle dimissioni dell'istruttore tecnico, presenta forti criticità di carenze di organico a cui risulta necessario provvedere nei tempi più celeri possibili;

RITENUTO di dover provvedere in tempi celeri al fine di garantire la presenza di ulteriore personale di categoria D presso il Dipartimento Coordinamento del Territorio, anche in considerazione della particolare complessità delle istruttorie che ivi si svolgono, favorendo pertanto la presenza di personale in possesso di diploma di laurea;

DATO ATTO che, come rilevato anche dai giudici contabili, la *ratio* del legislatore sottesa all'utilizzo delle graduatorie concorsuali si fonda, da un lato sulla necessità di contenere e ridurre la spesa pubblica oltre che il costo ed i tempi per l'esperimento e la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale e dall'altro sull'opportunità di tutelare le posizioni dei vincitori e/o idonei potenzialmente penalizzati dai reiterati “blocchi delle assunzioni” nel pubblico impiego, il tutto al fine di dare attuazione ai principi generali di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

EVIDENZIATO altresì che la giurisprudenza amministrativa costante ritiene che la modalità di reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie rappresenti la regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso un'eccezione che richiede un'apposita e approfondita motivazione, al fine di dare conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico;

RITENUTO pertanto di preferire l'utilizzo delle graduatorie dei Comuni territorialmente limitrofi e solo in caso di esito negativo procedere con l'indizione di una procedura concorsuale;

VISTE le *Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA* adottate con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 8 maggio 2018, da cui si evince chiaramente che nel Piano Triennale di Fabbisogno di Personale la dotazione organica va espressa in termini finanziari;

POSTO che la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima

dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite consentito dalla legge;

DATO ATTO che è di competenza di questo organo, al momento della programmazione delle assunzioni, in base alle facoltà assunzionali vigenti o dei tetti di spesa, verificare se esistono margini di rimodulazione della dotazione organica da esprimere nel PTFP, nel rispetto del limite finanziario massimo della “dotazione” di spesa potenziale;

POSTO che il ricorso all'utilizzo di graduatorie vigenti dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Sezione lavoro, sentenza n. 12559, depositata il 18 maggio 2017), per cui l'assunzione di personale da parte delle amministrazioni (in questo caso ente locale) resta comunque subordinata ad una serie di adempimenti e, tra questi, come visto, vi è il necessario e preventivo ricorso alla procedura di mobilità che va attivata in via prioritaria anche quando l'amministrazione intenda ricorrere allo scorrimento di graduatoria (propria o di altra amministrazione); di conseguenza, *“..l'esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, seppur possa far propendere l'amministrazione locale ad escludere l'indizione di un nuovo concorso, non prevale sulla mobilità volontaria”*

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Veneto – n. 290/2019/PAR, che in ordine alla disciplina sull'utilizzo delle graduatorie richiama anche il suddetto principio per cui, l'esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace seppur possa far propendere l'amministrazione locale ad escludere l'indizione di un concorso non prevale sulla mobilità volontaria (Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Veneto – n. 189/2018/PAR);

VISTA inoltre la legge 56/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Giugno 2019, in virtù dell'art. 3 *“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”* che al comma 8 recita: *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.”*

VISTO l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

VISTO l'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56 *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”*, il quale prevede che *“...a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile”*;

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 i limiti di spesa in materia di vincoli assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

RICHIAMATO inoltre il testo del comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento dei vincoli di spesa più sopra enunciati da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che, ai fini dell'impiego ottimale delle risorse le Linee Guida suggeriscono la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;

RAVVISATA la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

DATO ATTO che il Comune ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: "l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni";

PRESO ATTO che la spesa per il personale in servizio al 31/12/2019 in base alle attuali previsioni, aggiornate anche con gli incrementi contrattuali approvati dal CCNL Funzioni Locali rispetta la media del triennio 2011/2013 (pari ad € 1.605.520,40) e nell'anno 2019 si sono avute 3 cessazioni del personale in servizio per quiescenza e inoltre per l'anno 2020 sono previste ulteriori n.2 cessazioni per quiescenza, di cui una già avvenuta nel mese di gennaio;

ATTESO in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

RICHIAMATO il Dup 2020-2022 e in vista della nota di aggiornamento per il triennio 2020/2022 anche in relazione agli obbiettivi di mandato;

DATO ATTO che:

il Comune di Ponzano Veneto, con 2 unità, rispetta i parametri imposti dalla Legge 68/1999 la quale prevede che i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette quantificati in base al totale dei lavoratori occupati;

CONSIDERATO CHE nella G.U. - serie Generale n. 145 del 22/06/2019 è stata pubblicata la Legge 56 del 19/06/2019 contenente gli "interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" in vigore dal 07/07/2019 che prevede diverse disposizioni di semplificazione delle procedure concorsuali come, ad esempio, quanto previsto dall'art. 3, comma 8, che per il triennio 2019-2021 le amministrazioni possono procedere alle assunzioni senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria;

VISTO inoltre l'art. 34 bis, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 9, lett. b) della legge n. 56 del 2019, che così recita "Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta

l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2";

VISTO il D.L. 34 del 30.04.2019 - decreto crescita - convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede all'art. 33 nuove modalità di computo delle capacità assunzionali dei comuni, in particolare gli enti potranno assumere a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione;

DATO ATTO che la definizione della capacità assunzionali è subordinato all'approvazione dei decreti che stabiliscono i valori soglia nei quali gli enti sono obbligati a rientrare qualora lo superassero entro il 2025, si procede alla definizione del PTFP in conformità alla normativa vigente rinviando alle valutazioni ed eventuali modifiche all'emanazione dei decreti stessi;

DATO ATTO che alla data attuale il decreto, previsto dal DL.34/2019 art.33 comma 2, del Ministero della pubblica amministrazione che definisce i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia, non è stato ancora pubblicato;

DATO ATTO che la conversione in legge del D.L.4/2019 (D.L. Reddito di cittadinanza - quota 100) prevede nel triennio 2019-2021 la possibilità per l'Ente di effettuare sostituzioni del personale che cessa dal servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni senza dover aspettare, come previsto dalla disciplina ordinaria, l'anno successivo;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'assunzione, previo esperimento della mobilità volontaria, di due posti di istruttore amministrativo – cat C - di cui n.1 da collocare presso il Dipartimento del Territorio e n.1 da collocare presso l'ufficio segreteria;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

ACQUISITO il parere favorevole alla presente deliberazione del Revisore dei Conti;

RILEVATO che l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

DATO ATTO infine che con deliberazione della Giunta comunale n.18 del 30.01.2020 è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, Decreto Legislativo n. 198/2006;

EVIDENZIATO che sul presente provvedimento non è necessaria la procedura di informazione così come previsto dagli art 4 e 7 del CCNL Funzioni Locali 2016-18, più sopra citato;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VERIFICATA la disponibilità nel bilancio di previsione 2020-2022;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/000, riportati nella presente deliberazione;

VISTO l' art. 48 del D. lgs. 267/000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Di integrare per le motivazioni espresse in premessa il piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 232 del 12 dicembre 2019, integrando come segue:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

-Per l'annualità 2020:

n.1 Istruttore Tecnico categoria C presso Dipartimento del Territorio

n.1 istruttore amministrativo categoria C presso Servizio Segreteria;

2. DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il piano triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e il piano occupazionale per il periodo 2020/2022:

PERSONALE	ANNO 2020 numero	Importo stimato 2020 al netto oneri riflessi	Importo stimato 2020 con oneri riflessi	ANNO 2021 numero	Importo stimato 2021	ANNO 2022 numero	Importo stimato 2022
Personale in quiescenza+ capacità assunzionali		137.892,13	190.842,70	0	0	0	0
Di cui cat. D	2	47.960,20	66.376,92	0	0	0	0
Di cui cat. C	3	66.118,23	91.507,63	0	0	0	0
Di cui Cat. B	0	0	0	0	0	0	0
Di cui Cat. A	0	0	0	0	0	0	0

3. DI DARE ATTO che la citata programmazione è coerente con le previsioni di spesa del Bilancio e sono stati rispettati i vincoli previsti dall'attuale quadro normativo;

4. DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GENNJ CHIESURA, ANTONELLO BASEGGIO e stampato il giorno 19/05/2020 da Lorenzo Callegari. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

s.m.i.;

5. DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime votazione espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista la situazione di oggettiva carenza di personale presso il dipartimento coordinamento del territorio.

OGGETTO: MODIFICA APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022

La deliberazione su questa fa parte del verbale di seduta come da frontespizio, che è stato dato per letto ed approvato e viene sottoscritto prima della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Antonello Baseggio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Chiesura Gennj

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

Ufficio proponente: DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

**OGGETTO: MODIFICA APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO
DI PERSONALE 2020/2022**

**PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 DEL 17/04/2020**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO, l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

ANNOTAZIONI:

Ponzano Veneto, li 17/04/2020

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lorenzo Callegari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

**OGGETTO: MODIFICA APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2020/2022**

**PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 DEL 17/04/2020**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTI:

- l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
- l'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000
- l'art. 3 del vigente regolamento di contabilità;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.3 comma 3 lettera a) del regolamento Comunale di contabilità.

ANNOTAZIONI:

Ponzano Veneto, li 17/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorenzo Callegari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 17/04/2020

OGGETTO: MODIFICA APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio attesta che:

la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile

Ponzano Veneto, li 21/04/2020

Il Segretario Comunale
Chiesura Gennj

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)